

Se vi è contraddizione la elimini la Camera nella sua sapienza.

PRESIDENTE. Onorevole Modigliani, ella ha proposto un emendamento?

MODIGLIANI. Mi si è fatto osservare, mentre parlavo, che l'emendamento che io auspicavo è stato presentato già dall'onorevole Chiesa.

PRESIDENTE. È assente, quindi vi ha rinunciato. Può farlo suo.

MODIGLIANI. Intendiamoci, a quali effetti? Perché non so se si riferisca a ciò che io intendevo.

PRESIDENTE. All'ultimo comma l'onorevole Chiesa proponeva di aggiungere: di aeronautica e della Milizia volontaria nazionale comandanti di zona.

MODIGLIANI. Sta bene. Vuol dire che l'esclusione si riferisce tanto a quelli dell'esercito quanto a quelli di mare, dell'aeronautica e della Milizia nazionale che hanno comando. (*Commenti*).

E giacché ella mi ha consentito di parlare, mi permetto di fare osservare che in questo modo la legge è meno severa di quella che era stata stata proposta dal Governo, perché il Governo escludeva radicalmente dalle elezioni tutti gli ufficiali generali. Ora io non vedo perché si dovrebbe mantenere la esclusione, una volta che si è aperto l'accesso al Parlamento un po' a tutti.

Vengano dunque anche gli ufficiali generali, ma assolutamente no in seguito ad elezione nella circoscrizione in cui comandano.

PRESIDENTE. Se ho ben compreso, la proposta dell'onorevole Modigliani sarebbe questa: « Parimenti gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali di terra e di mare e di aeronautica, e della Milizia nazionale volontaria, comandanti di zona, non possono essere eletti nella circoscrizione dove hanno comando territoriale o in quella in cui l'abbiano avuto sei mesi prima del decreto di convocazione del collegio ».

MODIGLIANI. Ha ragione, ma si dovrebbe sopprimere: « Comandanti di zona ».

PRESIDENTE. Ho già detto come l'ultima parte dell'articolo 91 dovrebbe essere formulata con l'emendamento presentato dall'onorevole Chiesa, fatto proprio dall'onorevole Modigliani.

L'onorevole sottosegretario di Stato per la presidenza accetta tutto il testo di questa parte dell'articolo 91 con la soppressione delle parole « comandanti di zona... »?

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. È na-

turale, perché s'intende ufficiali superiori e generali. Si allarga...

PRESIDENTE. Allora, pongo a partito la prima parte dell'articolo 91, con l'emendamento dell'onorevole Fantoni:

Art. 91.

« I funzionari, impiegati ed agenti dello Stato e di ogni altra pubblica amministrazione sono eleggibili all'ufficio di deputato, ad eccezione di:

a) prefetti, vice prefetti e sottoprefetti o chi ne esercita le funzioni;

b) funzionari ed agenti di pubblica sicurezza;

c) i capi ed i segretari di gabinetto dei ministri e dei sottosegretari di Stato. Le ineleggibilità di cui alle lettere a), b), c) non hanno luogo quando i funzionari suddetti abbiano cessato dalle loro funzioni, almeno un anno prima del decreto di convocazione del Collegio;

d) funzionari rappresentanti del pubblico ministero di qualunque grado.

« I magistrati non contemplati nella lettera d) e nell'articolo 92-bis lettera c) non possono essere eletti nella circoscrizione dove esercitano attualmente il loro ufficio, od in quella in cui l'abbiano esercitato sei mesi prima del decreto di convocazione dei comizi ».

(È approvato).

Passiamo alla seconda e ultima parte, con l'emendamento dell'onorevole Chiesa, fatto proprio dall'onorevole Modigliani e accettato dal Governo e dalla Commissione:

« Parimenti gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali di terra e di mare e d'aeronautica e della milizia volontaria nazionale non possono essere eletti nella circoscrizione dove hanno un comando territoriale od in quella in cui l'abbiano avuto sei mesi prima del decreto di convocazione del Collegio ».

La pongo a partito.

(È approvata).

Passiamo ora all'articolo 92:

« I funzionari, impiegati ed agenti dello Stato aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato o sui bilanci del Fondo per il culto e degli Economati generali dei benefici vacanti, quando siano eletti deputati, saranno collocati in aspettativa senza stipendio.